

IRENE CASOL

**L'AUDIZIONE DEL MINORE: PRESUPPOSTI, MODALITA',
TECNICHE, FINALITA'.**

1. Audizione del minore nel processo: le norme dell'ordinamento nazionale e le convenzioni internazionali.

1.1 Le norme dell'ordinamento nazionale

Il minore é titolare del principale interesse in gioco in molti procedimenti innanzi ai Tribunali Ordinari e in tutti quelli innanzi ai Tribunali per i Minorenni: il nostro ordinamento, tuttavia, prescrive che egli possa esprimersi dinanzi al giudice solo in poche circostanze.

La causa di questo paradosso é che le norme che ne disciplinano l'ascolto non sembrano rispondere ad un preciso orientamento del legislatore, ma piuttosto, si presentano formulate in modo disorganico e frammentario, sia nella fissazione dei diversi limiti d'età, sia nell'individuazione degli effetti che la volontà espressa dal minore ha sulla decisione.

Il Codice Civile, ad esempio, stabilisce all'art. 250 che il riconoscimento del figlio sedicenne non può avvenire senza il suo consenso; così l'inserimento di un figlio naturale nella famiglia legittima non può avvenire senza il consenso dei figli legittimi sedicenni (art.252, 2° comma C.C.); il minore di quattordici anni deve essere ascoltato per le questioni relative all'esercizio della potestà, in ipotesi di grave contrasto tra i genitori (art.316).

La legge 184/83 dispone all'art.10 che nei procedimenti di declaratoria dello stato d' adottabilità "deve essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore". Gli artt. 23 e 25 della stessa legge dispongono che l'affidamento preadottivo e l'adozione non possano avvenire senza aver sentito il minore che abbia compiuto dodici anni e senza l'espresso consenso del minore quattordicenne alla coppia prescelta.

In molte altre ipotesi in cui la decisione del giudice avrà implicazioni determinanti sulla vita del minore non ne é previsto l'ascolto.

Non c'è obbligo d'ascolto nei procedimenti ai sensi degli artt. 330, 333, 336, 317 bis C.C., in cui si decidono interventi sulla potestà e di

allontanamento, nei procedimenti di separazione, consensuale, giudiziale e di modifica delle condizioni di separazione.

In ipotesi di divorzio il giudice deve ascoltare il minore *“solo se strettamente necessario”* prima dell'emissione dei provvedimenti presidenziali e poi prima del provvedimento definitivo di affidamento (art.6, comma 9 legge n.898/1970, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74).

Nella maggior parte delle procedure che interessano il minore secondo la normativa dettata dal Codice civile, dalla legge sull'adozione, dalle norme in materia di separazione e divorzio l'ascolto é affidato alla discrezionalità del giudice.

1.2 Le Convenzioni Internazionali

L'ordinamento é stato innovato dalla normativa internazionale ratificata e resa esecutiva in Italia.

La Convenzione di New York sui diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991 n.176), all'art.12, stabilisce i criteri generali di ascolto del minore nelle procedure civili, penali ed amministrative.

Tale norma al primo comma riconosce al fanciullo capace di discernimento il diritto di avere ed esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessi e dispone che tale opinione dovrà essere valutata ai fini della decisione tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore.

Il secondo comma riconosce al fanciullo coinvolto in un procedimento il diritto di essere sentito direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

La Convenzione Europea sui Diritti dei Minori, sancita a Strasburgo il 25 gennaio 1996, all'art.3, riconosce al minore, che secondo l'ordinamento interno abbia capacità di discernimento sufficiente, il diritto di essere informato, di essere consultato, di esprimere la propria opinione e di essere portato a conoscenza delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Anche la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994, n.64, sugli aspetti della sottrazione internazionale di minori, all'art.13, secondo comma, recita testualmente: *“L'autorità giudiziaria o amministrativa può rifiutarsi di ordinare il rientro del minore, qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età o un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”*.

Allo stesso modo dispone la Convenzione di Lussemburgo del 20/5/1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 maggio 1994, n.64) sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento. L'art. 15, lett. a) prevede che l'autorità procedente, al fine di decidere se rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di affidamento pronunciato nello stato richiedente in quanto non più conforme all'interesse del minore a seguito del mutamento di circostanze, (art.10, 1, lett. b), *“deve rendersi edotta dal punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo ”*.

1.3 Partecipazione del minore al processo dopo la ratifica ed esecuzione delle convenzioni: capacità di discernimento, ascolto diretto, possibilità di ascolto tramite un rappresentante.

Nel sistema di diritto internazionale convenzionale, l'ascolto è previsto in via generale come obbligatorio ed è connesso alla valutazione della capacità di discernimento e del grado di maturità del minore.

Non sfugge il profilo promozionale di tali norme, né l'aspetto di tutela del minore, cui si riconosce *“una sorta di semicapacità”*, l'idoneità ad esprimere e comunicare la propria valutazione riguardo alla situazione nella quale è coinvolto con effetti non indifferenti sulla decisione (1).

Queste norme peraltro propongono un criterio di valutazione della maturità del fanciullo, con tutti i problemi che l'affermazione di tale principio comporta.

In un'ottica psicologica la capacità di discernimento del fanciullo *“può essere assimilata con la capacità di capire ciò che gli permette nelle condizioni in cui vive di soddisfare al massimo i suoi bisogni. Essa implica una valutazione delle proprie esigenze ed una capacità di elaborare strategie*

adeguate per il conseguimento della loro soddisfazione in base alla situazione contingente - quindi anche in situazione di dipendenza dall'adulto in cui possono anzi essere agite attraverso comportamenti da lui accettati" (2). Tale capacità di esprimere opinioni e compiere scelte autonome non appare in senso compiuto prima dei dieci-dodici anni, età in cui si presentano le caratteristiche di un'intelligenza ipotetico-deduttiva. Il processo di maturazione di queste facoltà inizia in epoca anteriore e la loro esplicazione é collegata strettamente alla relazione cogli adulti di riferimento che possono sostenere od ostacolare l'autonomo sviluppo psicologico del minore.

In ogni vicenda giudiziaria che coinvolga l'interesse minorile il giudice o il Collegio nella sua composizione specializzata, nel caso del Tribunale per i Minorenni, dovrà valutare se questi sia capace di discernere, di giudicare i propri atti e di esprimere valutazioni personali sulla propria situazione; dovrà tener conto, in base alle risultanze già acquisite, delle sue condizioni soggettive, dell'ambiente in cui vive e con cui interagisce, del grado di maturazione psicologica raggiunto e valutare se abbia maturato un adeguato senso critico, la capacità di saper giudicare i propri atti e di esprimere pareri orientativi per il giudice con riferimento alla specifica vicenda che lo coinvolge.

All'esito di tale valutazione deciderà se procedere all'ascolto ed in caso affermativo con quali forme .

L'ascolto del minore in ambito civile costituisce dunque un obbligo per l'autorità giudiziaria, i cui modi d'adempimento sono però affidati alla sensibilità ed alla prudente discrezionalità del giudice.

La citata norma della Convenzione internazionale di New York, in armonia con le altre convenzioni richiamate, ha reso obbligatorio l'ascolto del minore nelle forme diverse dell'ascolto diretto o indiretto.

Nella prassi, tuttavia, tale principio non é ancora acquisito e la questione rimane aperta. Alcuni giudici ritengono l'ascolto sempre auspicabile, perché consente al minore di far sentire la sua voce nel processo, altri lo escludono, ritenendo che sia un suo negativo, inutile coinvolgimento in scelte difficili e dilaceranti.

E' da condividere l'orientamento secondo cui, considerando la norma internazionale come fonte d'interpretazione, debba affermarsi l'obbligatorietà dell'audizione del dodicenne, così come previsto nella

procedura adottiva. E questo sia nelle procedure relative agli interventi sulla potestà (artt.330-333 C.C.), sia nei procedimenti relativi alle separazioni delle famiglie di fatto (art.317 bis C.C.) e legittime (art.155 C.C. e divorzio), con esclusione dei soli casi in cui motivatamente il giudice ritiene che l'ascolto possa essere di pregiudizio per il minore, valutate le sue peculiari condizioni.

Per l'ascolto del minore degli anni dodici deve essere valorizzata la norma convenzionale che prevede la possibilità di assumerlo *“indirettamente per mezzo di un rappresentante o di un organo appropriato”*(3).

Nella prassi tale ascolto indiretto avviene con la collaborazione dei Servizi o, nei casi più complessi, mediante una consulenza tecnica d'ufficio.

2. Finalità dell'ascolto.

L'audizione del minore, intesa come l'incontro diretto tra il giudice ed il fanciullo é un momento molto importante nel procedimento: per il giudice é un'opportunità per acquisire rilevanti elementi della situazione; per il fanciullo può essere un'esperienza significativa sul piano relazionale ed educativo.

E' necessario, perché ciò avvenga, che chi ascolta abbia ben presenti le finalità perseguite con l'audizione in modo da individuare il momento processuale più opportuno per farla ed i modi e le tecniche più adeguate.

2.1 Ascolto quale verifica delle esigenze psicologiche e di assistenza.

Nelle procedure civili che coinvolgono l'interesse del minore il giudice é chiamato a conoscere e comprendere dinamiche affettivo-educative molto complesse.

Dare voce al minore nel processo consente al magistrato di esplorare aree non considerate della sua personalità, conoscerne le aspettative, le opinioni, i desideri, la sofferenza.

Il minore diventa fonte di conoscenze che aiutano il giudice a maturare il suo convincimento sul gioco relazionale esistente in famiglia. Egli offre elementi utili, talora esaurienti, altre volte parziali, per la decisione sia del processo sia di eventuali nuove indagini.

In alcune occasioni il minore, spontaneamente o sollecitato da chi lo ascolta, esprime precise scelte esistenziali relative al suo futuro, all'affidamento all'uno o all'altro genitore, nelle cause di separazione, all'affidamento parentale o eterofamiliare, alla permanenza in ambito comunitario o alla sua adozione. Così se un minore ha sufficiente capacità di discernimento ed esprime delle specifiche esigenze riguardo l'assetto delle relazioni familiari, il giudice, nella decisione, ne dovrà tener conto e verificare necessariamente se vi siano valide ragioni che ne sconsiglino la soddisfazione.

La percezione della realtà che il fanciullo ha ed esprime va considerata con la massima attenzione in sede giudiziaria allo scopo di individuare l'assetto di vita migliore per lui, che, di fatto, coincide con quello meno disturbante. L'intervento del giudice in situazioni di patologia familiare deve mirare infatti ad una disciplina delle relazioni che sia quanto più possibile orientata alla tutela dell'interesse del minore ad una crescita adeguata, rispettosa delle sue capacità, inclinazioni naturali ed ispirazioni.

2.2 Ascolto testimonianza

Nell'ambito giudiziario l'ascolto del minore assume altra importante finalità: la testimonianza su fatti rilevanti nel giudizio, sulle responsabilità, sulle carenze educative di uno o di entrambi i genitori, sul maltrattamento o abuso fisico o psicologico subito.

Tale audizione è orientata ad acquisire al processo un approfondimento ed un riscontro dei risultati istruttori già presenti agli atti, di cui è necessario verificare l'attendibilità.

Le due finalità dell'ascolto non contrastano tra loro.

Il minore quando è chiamato a fornire informazioni, esprime la sua sofferenza, ed il giudice deve essere pronto ad accoglierla; allo stesso modo quando la finalità dell'ascolto è verificarne le esigenze psicologiche e d'assistenza, il fanciullo fornisce anche informazioni sulla situazione esistenziale e sull'adeguatezza delle relazioni che gli adulti hanno con lui.

Nella prassi giudiziaria dell'audizione le due finalità si giustappongono senza una precisa consapevolezza, anche se

dovrebbero portare a scelte diverse nell'individuazione dell'organo che procede, nel modo di convocazione e di conduzione dell'audizione.

Così nelle procedure civili pendenti innanzi al Tribunale per i Minorenni l'audizione, quale ascolto dei bisogni psicologici, è per lo più delegata al giudice onorario, portatore di una professionalità specifica, mentre il giudice togato procede di solito all'audizione del minore-testimone .

Nelle cause di separazione e divorzio l'ascolto del minore per conoscere come vive le relazioni familiari è assunto per lo più con consulenza psicologica; l'ascolto diretto del minore da parte del giudice ricorre in modo del tutto residuale.

In realtà, pur avendo ben presente che le due finalità s'integrano e si completano a vicenda, nel momento in cui l'autorità giudiziaria decide di procedere all'audizione dovrebbe avere ben chiaro l'obiettivo perseguito.

Quando ciò accade, la relazione tra il giudice togato o quello onorario ed il minore è più mirata, più curata nei presupposti e nelle condizioni, più attenta nella formulazione delle domande; viceversa quando non si siano valutate con chiarezza le possibili implicazioni di tale momento processuale, possono emergere delle criticità.

Anzitutto c'è il rischio che l'audizione (incontro tra il minore ed il giudice alla presenza di altri o da solo) avvenga in forme stereotipate, secondo un copione prescritto e ripetuto, con l'effetto di non dare al magistrato maggiore chiarezza di lettura della situazione e di indurre nel fanciullo nuovi timori, ulteriori distanze dalle figure adulte ed atteggiamenti di sfiducia e chiusura. In questo caso l'ascolto rappresenta sia per il magistrato sia per il minore un'occasione perduta.

Se il giudice quando incontra il fanciullo non ha ben chiara la finalità dell'audizione (consentirgli di esprimere i bisogni affettivi; dire la sua opinione su scelte esistenziali permettergli di esprimere la sua soggettività ovvero essere informatore privilegiato di fatti di cui è necessario verificare l'attendibilità) c'è il pericolo, che questo ascolto, che potremmo definire 'esplorativo', possa divenire 'manipolatorio'.

E' fondamentale che l'ascolto sia mirato, curato nei presupposti e nelle condizioni, e contestualizzato nel quadro di riferimento processuale in cui si colloca.

Più la relazione tra l'adulto esperto che procede all'ascolto ed il fanciullo é genericamente orientata a dargli voce nel processo senza un chiaro obiettivo, più reale é il rischio che l'ascolto sia troppo aperto. Chi vi procede può anche in modo inconsapevole orientare l'assunzione del minore sulla base della sua personale "percezione" della situazione in oggetto e della conoscenza che egli stesso ha avuto delle relazioni in gioco ed in particolare di quella con il minore.

In definitiva ascoltare troppo da lontano o troppo da vicino deforma ciò che si ascolta ed il risultato anziché essere significativo sotto il profilo della conoscenza processuale può essere inutile o, peggio ancora, fuorviante.

In entrambi i casi poi si perde **la valenza educativa** dell'ascolto.

L'incontro tra l'autorità giudiziaria ed il fanciullo dovrebbe sempre essere valorizzato anche a fini educativi: il minore, che sempre più spesso chiede di incontrare il giudice che s'interessa della sua situazione, dovrebbe, alla fine dell'incontro, avere chiara consapevolezza che la società, l'ordinamento esprime in lui una figura autorevole, capace non solo di porsi al di fuori del conflitto in cui si trova, e che i genitori non possono o vogliono risolvere, ma anche di dare regole assennate e porre limiti precisi.

Ciò non accade se il giudice l'ascolta in modo lontano e distratto, ma non avviene neppure se chi lo ascolta si pone con lui in una relazione non già "empatica", ma di tipo quasi terapeutico.

3. Chi ascolta.

Le norme processuali non disciplinano l'istituto dell'ascolto e lasciano alla discrezionalità del giudice definire chi, quando e come debba ascoltare il minore.

3.1 Nei Tribunali per i Minorenni.

Nell'esperienza dei Tribunali per i Minorenni é assai comune che all'ascolto del minore non proceda il Collegio, ma sia delegato un solo giudice. Si ritiene che solo così sia possibile creare col minore una

relazione che consente di riconoscergli soggettività nel processo, di esprimere i suoi sentimenti e la sua opinione sulla vicenda che lo riguarda.

Il peso del Collegio e le formalità con cui questo si muove aumentano la distanza tra l'istituzione e chi vi si avvicina e inducono inevitabilmente nel minore un atteggiamento se non di vera paura, di lontananza e sfiducia.

La delega all'ascolto viene poi fatta per lo più al giudice esperto che per la sua specifica professionalità si ritiene più idoneo a creare un rapporto accogliente col fanciullo, a porsi in relazione empatica, a dialogare con lui in modo tale da non creare ulteriori destabilizzazioni rispetto a quelle già vissute; inoltre il giudice esperto è più formato a cogliere ciò che non viene detto con le parole, ma espresso con il gesto, l'atteggiamento, il comportamento.

Ciò accade soprattutto, ma non solo, quando dalle informazioni acquisite emerge che il fanciullo è particolarmente sofferente perché i rapporti familiari sono difficili e conflittuali.

Non si è mai dubitato sino a non molto tempo fa della correttezza di questa scelta, dettata dalla consapevolezza del giudice togato dei propri limiti professionali.

Inducono a modificare tale giudizio gli esiti di un'indagine svolta nel seminario di autoformazione per giudici minorili e della famiglia, che, fra gli altri argomenti, si è occupato proprio di ascolto diretto del minore ed ha esaminato diversi procedimenti relativi al maltrattamento in famiglia, sia del Tribunale per i Minorenni che dei Tribunali civili in cui è stato fatto l'ascolto.

In tale indagine sono stati esaminati, utilizzando delle griglie di rilevamento predisposte dagli stessi partecipanti al corso, circa venti audizioni di minori fatti in altrettanti procedimenti. All'audizione aveva proceduto talora il giudice onorario (7); in altri il giudice minorile (5); in altri il giudice della separazione (3), in altri ancora il pubblico ministero (7) nell'ambito del procedimento penale per abuso o maltrattamento.

Da tale indagine è risultato che:

a) dimensione della formalità nell'assunzione del minore (che avviene alla presenza del cancelliere, o del difensore, o dell'assistente o

psicologa o dell'ufficiale di polizia giudiziaria) e nella redazione del verbale é più "pesante" quando chi procede all'ascolto é il giudice minorile, civile o il pubblico ministero; per contro é quasi assente quando chi vi procede é il giudice onorario;

b) l'ascolto fatto dal giudice togato talora é troppo formale e come dire appiattito sull'assunzione d'informazioni utili per la decisione in ordine ai fatti ed alle condotte del minore e degli adulti di riferimento, mentre l'ascolto fatto dal Componente privato risente talora della specifica professionalità di costui, che lo porta sia nella formulazione delle domande che nella verbalizzazione a seguire una personale interpretazione psicologica della vicenda ed ad esprimere specifiche valutazioni soprattutto sugli atteggiamenti non verbali.

c) infine le decisioni giudiziarie tengono molto conto degli esiti dell'ascolto, di quanto il minore ha espresso.

In conformità a tali osservazioni é di tutta evidenza che esiste anche nell'ascolto un problema di garanzia e di rispetto di regole processuali, che tutelino in uguale misura sia il minore, sia la difesa delle parti del giudizio.

Sotto questo profilo é più corretto che l'assunzione del minore, soprattutto nei casi di particolare difficoltà e conflittualità, avvenga da parte del giudice professionale e togato insieme: l'uno più capace di stabilire con il fanciullo la giusta relazione-comunicazione per comprenderne il vissuto, formulando le domande adeguate, nel modo appropriato e *"decodificando i suoi frequenti messaggi nascosti, nella consapevolezza che, spesso, nel suo raccontare, il minore non é in grado di distinguere l'oggettività del ricordo dalla rielaborazione emozionale che egli stesso ne ha operato"* (4); il secondo non estraneo osservatore di ciò che accade, ma attento e capace anch'egli di entrare in relazione col minore, spiegando la funzione di tutela e garanzia propria dell'autorità giudiziaria, orientando l'indagine ed assicurando *"l'osservanza leale e corretta delle regole del gioco"* (5), sia nell'assunzione del minore che nella redazione del verbale.

La collegialità in questo momento processuale e l'esplicitazione dell'obiettivo cui l'ascolto é orientato consentono di ridurre la possibilità di un intervento manipolatorio (in astratto ineludibile nella

sua totalità in quanto proprio di ogni situazione sociale) ed ha in questo senso un'importante funzione di garanzia.

C'è di più. La collaborazione del giudice togato col giudice onorario consente la crescita professionale di entrambi. Il giudice minorile, osservando il giudice esperto, affinerà la propria attitudine a porsi in relazione con l'altro (attitudine naturale che si confida che in qualche misura già abbia, vista la funzione giurisdizionale che ha scelto di svolgere) ed apprenderà nuove tecniche di comunicazione e d'ascolto; il giudice onorario sarà portato a comprendere meglio quali siano in concreto le esigenze processuali relative all'assunzione del minore ed alla tecnica di redazione del verbale così da non pregiudicare le esigenze delle parti del giudizio.

3.2 Nei Tribunali civili.

Nei Tribunale civili, come già detto, l'ascolto diretto avviene assai raramente: talora prima di procedere all'affidamento del minore il giudice della separazione ricorre all'ascolto indiretto avvalendosi dei servizi psico-sociali del territorio (cui fa ricorso ai sensi dell'art.23 D.P.R.616/77), oppure, nei casi di maggiore complessità, dispone una consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica, che dovrà essere acquisita secondo le regole previste per il processo di cognizione ordinario.

Nei casi in cui ritiene di procedere all'ascolto diretto del minore, il giudice civile dovrà farlo alla presenza delle parti e dei difensori. Nella prassi in alcune rare occasioni gli avvocati e le parti rinunciano alla presenza, ben consapevoli che il minore non può sentirsi libero di parlare; in altre, pur presenti, restano in disparte, influenzandone lo stesso in modo negativo l'assunzione. In altre ancora la contrarietà all'ascolto diretto dal minore è tale che le parti non soltanto si rifiutano di portare il minore all'udienza per consentirne l'audizione, ma preferiscono raggiungere una conciliazione.

Proprio questa serie di difficoltà induce il giudice della separazione o del divorzio a ricorrere più frequentemente alla consulenza tecnica d'ufficio.

3.3. Ascolto e consulenza tecnica d'ufficio.

E' opportuno fare alcuni cenni sul rapporto tra ascolto del minore e consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica. Tale consulenza costituisce uno strumento d'integrazione delle conoscenze del giudice frequentemente disposta nel giudizio contenzioso ordinario di separazione o di divorzio.

Anche i Tribunale per i Minorenni dispongono consulenze nei procedimenti particolarmente complessi, quando le indagini compiute dai servizi del territorio non sono univoche o contraddicono i risultati acquisiti da altra fonte di conoscenza (audizione delle parti, compreso il minore, di testimoni).

L'audizione del magistrato (anche se onorario) e la consulenza tecnica sono atti totalmente diversi, non tanto nelle finalità (comunque tipiche del processo penale o civile che sia) quanto nelle tecniche di conduzione, nei presupposti e nei risultati forniti.

L'ascolto del minore infatti (sia ascolto testimonianza sia ascolto come verifica delle sue esigenze psicologiche ed assistenziali finalizzato ad un intervento di supporto o di tutela) postula una relazione diretta giudice-minore con cui gli si riconosce il diritto di esprimere la sua personalità e volontà nella processo e si assumono informazioni, sulla base di un solo colloquio, e quindi per lo più con un approccio fondato su domande e su una conoscenza diretta (6).

Talora la complessità della vicenda e la sofferenza del minore richiede per essere conosciuta competenze specialistiche e tempo ben più ampi di quelli di cui il giudice dispone.

Di qui il ricorso alla consulenza psicologica, con cui si conferisce allo psicologo l'incarico di conoscere il minore e le relazioni interfamiliari svolgendo una serie di colloqui, in contesti diversi.

Finalità di tale consulenza é la conoscenza-comprensione e descrizione delle persone, dell'ambito familiare, di come si sono comportate e si comportano, così da capire "*chi sono dentro*" (7).

Il giudice dovrà decidere tenendo conto di questa conoscenza-comprensione offerta dalle conclusioni peritali.

La particolarità dell'indagine in oggetto induce a ritenere inapplicabili alle consulenze psicologiche tutte le garanzie previste per la normale consulenza secondo il rito ordinario. In particolare va escluso il diritto

del consulente di parte di presenziare alle operazioni del consulente d'ufficio che coinvolgono direttamente il minore, per evitare che quest'ultimo possa essere "bombardato" da "domande strumentali alla tesi del genitore- parte", (8) così da essere esposto a grave turbamento.

E' opportuno mantenere o ricondurre la consulenza psicologica nell'ambito delle informazioni di cui all'art.738 comma 3 C.P.C, escludendo il diritto del consulente tecnico di parte di essere presenti alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio che coinvolgano in modo diretto il minore(9).

L'interesse difensivo degli adulti coinvolti nella vicenda può trovare valida e sufficiente tutela nel commento critico dei protocolli, dei tests psicologici e della relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio.

4.Modalità dell'ascolto: quando e come si procede all'ascolto.

4.1 Quando.

Nel corso del procedimento é lo stesso minore che talora sollecita o richiede di essere ascoltato, in modo diretto, con una missiva, o tramite il Servizio. Altre volte sono gli adulti che si occupano di lui (gli affidatari, un genitore, un congiunto) che ne propongono l'ascolto. Talora infine é la stessa autorità giudiziaria che decide di dargli voce nel processo, dopo averne valutato l'età, la capacità di discernimento, le condizioni di vita familiare e sociale, quali emergono dagli atti.

Il momento in cui assumere l'audizione dipende molto dal tipo di procedimento. Deriva dalle esigenze del procedimento se l'ascolto é uno strumento probatorio primario ovvero uno strumento di riscontro di risultanze già riferite da altri elementi di prova.

Così per esempio si procede all'ascolto sin dalle prime battute processuali, nel caso di ascolto testimonianza di abuso o maltrattamento; altre volte il minore viene sentito dopo che é già stato adottato nell'urgenza un provvedimento di tutela (allontanamento ai sensi dell'art.336 C.C. o dell'art.10 L.184/83, provvedimenti provvisori in un giudizio di separazione o in un giudizio ex art.317 bis C.C., oppure una misura cautelare).

Nella decisione di sentire il minore é importante la valutazione di precedenti audizioni, con riferimento al numero, all'organo cui sono state fatte, agli esiti che hanno avuto. Così se pendono più

procedimenti innanzi a diverse autorità giudiziarie (ad es. Tribunale civile, in cui é radicata causa di separazione, Tribunale per i Minorenni innanzi al quale pende un ricorso ai sensi dell'art.330 Cod. Civ.; Pubblico Ministero o Tribunale penale, innanzi al quale pende un giudizio per maltrattamento o abuso) va considerata con attenzione l'opportunità di sottoporre il minore a reiterate audizioni ovvero a reiterati ascolti indiretti tramite l'acquisizione di più consulenze tecniche o perizie.

E' opportuno che le diverse autorità giudiziarie che si occupano sotto profili diversi della medesima vicenda familiare e personale di un minore si coordinino e si trasmettano reciprocamente le dichiarazioni già rese dal minore sia in modo diretto che indiretto. Solo così si potrà evitare il moltiplicarsi di contatti con diverse autorità giudiziarie. Tali rapporti diventano invasivi e pregiudizievoli quando il minore é costretto a ripetere più volte i medesimi argomenti che lo coinvolgono pesantemente.

4.2 Come.

Diversi sono i modi di convocazione del minore: nel corso delle cause di separazione avviene con la lettura in udienza, ovvero la comunicazione dell'ordinanza, a seguito di scioglimento di riserva formale comunicata agli avvocati che stabilisce tempi e modi dell'audizione. Nelle procedure innanzi al Tribunale per i Minorenni la convocazione può avvenire in modo formale con notificazione dell'ordinanza che fissa l'udienza ai genitori, agli affidatari o al responsabile della comunità dov'è inserito il minore con invito ad accompagnarlo all'udienza; o in modo informale tramite gli operatori del Servizio Sociale o gli affidatari, oppure ancora con la presentazione del giudice onorario o togato a scuola o presso l'istituto dove il minore é collocato.

Se si teme che il fanciullo venga sottoposto a pressioni o influenzato in qualche modo da uno o entrambi genitori, si può disporre che l'assunzione avvenga in ambito scolastico e che l'ordinanza che ne dispone l'ascolto sia comunicata agli esercenti la potestà contestualmente all'ascolto o in un momento successivo.

Questo modo di procedere può forse essere censurabile sotto il profilo della garanzia dei diritti propri degli adulti coinvolti nel giudizio, anche se nella prassi non risulta essere stata sollevata sino ad oggi eccezione alcuna.

L'audizione del minore può avvenire sia nell'Ufficio Giudiziario, nella stanza del giudice o in una stanza predisposta ad hoc (presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli esiste un ambiente adeguatamente predisposto a tale fine), in ambiente scolastico, nella comunità dove il minore è inserito o nella sede del Servizio Sociale.

Il primo intervento del giudice che procede all'ascolto deve essere orientato a spiegare la propria funzione di tutela ed il significato dell'incontro. Il contesto giudiziario, infatti, può influire negativamente sulla relazione e comunicazione del minore col giudice: il minore deve essere aiutato a superare l'ansia ed a comprendere che chi lo ascolta non è lì per sentire in modo superficiale quanto dice, ma è disponibile a calarsi nella realtà emotiva che sta vivendo, a raccogliere in modo partecipe e *“coltivare mentalmente ciò che registra con l'orecchio”*(10), per arrivare col proprio provvedimento a fare un intervento nel suo interesse veramente utile e costruttivo.

E' sbagliato e fuorviante non spiegare al minore il proprio ruolo, ad esempio presentandosi a lui, come talora è accaduto, come psicologo, anziché come giudice onorario del Tribunale, pensando in tal modo di rassicurarlo. Ciò significa sottovalutare la funzione del giudice come autorità, portatrice di modelli culturali e sociali, e non comprendere il significato che anche per il minore ha la relazione-comunicazione con l'istituzione.

Nelle procedure d'ascolto **informazione** sulla situazione processuale e **chiarezza** nella formulazione delle domande sono elementi fondamentali per la tutela del minore: le domande devono essere formulate in modo semplice ed esplicito, essere pertinenti alle finalità dell'ascolto, senza l'uso di termini tecnici di difficile comprensione, il tono di voce controllato; va inoltre lasciato spazio al minore di esprimersi liberamente, oltre i binari di ciò che gli viene chiesto.

I modi con cui si procede all'audizione possono essere assai diversi: aperti, rassicuranti, interrogativi, valutativi dei comportamenti. Non devono mai essere suggestivi o manipolatori.

Chi ascolta può mettersi in un atteggiamento di mera attesa di quanto il minore esprime; può richiamarne l'attenzione sul problema che si pone o su particolari circostanze che consentono di entrare nella situazione controversa; può sollecitarlo con domande, chiamandolo a "dire la sua" sulla decisione, già presa e da modificare ovvero ancora da adottare.

Certo il minore non va caricato di responsabilità riguardo alla scelta che compete al giudice (affidamento all'uno o all'altro genitore; ovvero permanenza in comunità o rientro in famiglia, o collocamento comunitario o eterofamiliare).

Egli deve poter esprimere liberamente la propria soggettività nell'ambito delle relazioni familiari, manifestare la propria sofferenza ed i legami che privilegia in un certo momento della sua vita, ben consapevole non solo che le scelte competono ad altri, ma che questi dovranno tener conto di ciò che esprime, motivando la decisione che disattenda il suo punto di vista, così come fanno con riferimento a quanto espresso dai genitori e dagli altri protagonisti della vicenda processuale.

5. Verbalizzazione

L'ascolto del minore consente di raccogliere elementi che concorrono ad una verifica della realtà.

La verbalizzazione riassuntiva fatta negli uffici minorili, civili e penali non consente talora di valorizzare tutti i dati emergenti dall'ascolto.

Il minore si esprime con le parole, ma anche col comportamento, l'atteggiamento, la postura, l'espressione, la reazione emotiva di fronte a certe domande.

Sicuramente nel verbale si possono descrivere anche gli aspetti non solo verbali che emergono nel corso dell'audizione (ad es. dare atto che il minore piange, scherza, non sta fermo sulla sedia, è sudato, si morde le mani e così via.), come si fa nell'assunzione a verbale degli adulti.

Ciò che non si dovrebbe fare, e talora negli uffici minorili invece accade, è connotare di valutazioni psicologiche gli atteggiamenti riportati ed utilizzare poi tali giudizi nelle decisioni.

In tal caso l'audizione può divenire pericolosa ed i risultati possono essere equivoci. Da un lato chi ascolta assume un ruolo ambiguo tra il

giudice ed il consulente ed esprime valutazioni, senza precisare la metodologia seguita per argomentare da certe osservazioni le conclusioni che trae.

Dall'altro, in modo certamente non consapevole, può redigersi il verbale, che è di per sé riassuntivo e selettivo, in modo funzionale alle valutazioni espresse.

La collegialità nell'ascolto, di cui si è già detto, rappresenta una valida soluzione sotto il profilo delle garanzie a questa pericolosa ambiguità.

Va invece valutata con molta prudenza la proposta avanzata da alcuni (12) di estendere, traendo spunto dalle più recenti disposizioni legislative relative al processo penale, l'uso di supporti quali la videoregistrazione anche nelle procedure civili minorili, quantomeno in quelle connotate da esasperata conflittualità tra le parti, fermo restando la redazione del verbale.

Si deve riconoscere che tale forma di documentazione di un atto istruttorio consentirebbe, alle parti, al Collegio e, in sede di gravame, alla Corte d'Appello, la diretta constatazione degli elementi emergenti dall'ascolto utilizzabili per la decisione.

La videoregistrazione, rendendo anche per immagini gli avvenimenti, amplia la gamma degli elementi di fatto documentabili agli atti processuali e rappresenta un supporto tecnico idoneo a consentire ad esempio di cogliere il modo in cui il minore si è espresso, i suoi limiti o la sua disinvoltura.

Per contro va rilevato che la videoregistrazione laddove è stata introdotta nel procedimento penale è nata da un sospetto sulla capacità del giudice o del P.M.M. di svolgere il proprio ruolo in modo sufficientemente garantista. Così proporre oggi uno strumento siffatto di documentazione anche per i procedimenti civili potrebbe rappresentare un atto di sfiducia sulla professionalità dei giudici.

Inoltre non soltanto la presenza di una videocamera potrebbe influenzare in modo negativo l'ascolto, per la sua intrinseca natura di controllo, ma gli stessi esiti della registrazione non sarebbero risolutivi, postoché gli atteggiamenti che il minore assume durante il colloquio possono certamente essere interpretati in modo non univoco.

In realtà sia per il profilo della verbalizzazione che gli altri aspetti dell'ascolto (ed in una prospettiva più ampia per ogni problematica che

il giudice che si occupa di minori deve affrontare), la possibile soluzione non va ricercata in strumenti tecnici o in elementi esterni di supporto, ma nella formazione del giudice.

L'acquisizione e l'affinamento di capacità di comunicazione (non solo col minore, ma con tutte le parti del procedimento e coi componenti del Collegio, portatori di diverse professionalità) costituiscono un obiettivo fondamentale del processo formativo. La formazione peraltro, che solo può portare ad un effettivo cambiamento del giudice nello svolgimento della propria funzione, non passa attraverso un percorso esclusivamente informativo, ma avviene in modo assai più complesso.

E' necessaria una riflessione approfondita sul modo di svolgere tale attività, sui problemi, che si affrontano o si eludono, e sulle metodologie con cui si opera. Questa personale rivisitazione critica delle specifiche esperienze professionali maturate nell'attività quotidiana consente di individuare i quadri di riferimento e i nodi critici del lavoro e di dotarsi, attraverso un processo anche introspettivo del proprio modo di essere e di lavorare, di competenze nuove di lettura che permettono un migliore svolgimento della funzione.

1. Maria De Luca: "L'audizione del minore nel processo civile come diritto e come strumento probatorio", in *Minori Giustizia* 4/98, pag. 56;
2. Anna Maria Dell'Antonio: "I diritti del minore nella famiglia e nella società", relazione all'incontro di studi del C.S.M. del 21-23/1/99 sul tema "La tutela della persona nella famiglia e nella società".
3. Paolo Vercellone "La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e l'ordinamento interno italiano", in *Minori Giustizia*, 2/1993.
4. Maria Lidia De Luca, op. cit., pag.64.
5. Maria Lidia De Luca, op. cit., pag.69;
6. Gustavo Sergio : "L'ascolto del minore e la giustizia", relazione nella Giornata di studio sul "L'ascolto del minore e la giustizia", organizzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Padova il 2/10/98.

7. Paolo Vercellone “La consulenza tecnica di ufficio nei procedimenti per separazione e divorzio”, in *Minori Giustizia*, 2/1/1996, pag.90;
8. Paolo Dusi “Le procedure giudiziarie a tutela dell’interesse del minore” Giuffré, 1990.
9. .Maria De Luca: “ L’audizione del minore nel processo civile come diritto e come strumento probatorio”, in *Minori Giustizia* 4/98, pag.67;
10. Claudio Foti “Quando si dice ascolto”, in *Minori Giustizia*, 2/1993, pag. 32.
11. Tale proposta é stata fatta da diversi colleghi della Procura della Repubblica Ordinaria, del Tribunale civile e della Procura Minorile, e da un componente privato nel corso di autoformazione di cui si é parlato.
12. Gilda Scardaccione “Ascolto ed ottemperanza delle nuove norme sulla rappresentanza legale del minore (Art. 12, Convenzione ONU) e la nuova legge sulla violenza sessuale (art. 11, L. 66/96).